

TI_GERICHTE 17.2001.3 vom 20. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.3

FR: TI_GERICHTE 17.2001.3 du 20 février 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.3 del 20 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato che, in concreto, tutto traeva origine da un banale litigio sul tasso di cambio applicato a un importo modesto, ma che in seguito a ciò le parti erano trascese. Quanto alle versioni dei fatti, esse erano contrastanti e mancavano riscontri oggettivi che permettessero di ricostruire con precisione l'accaduto. Da un lato non appariva credibile che l'imputato fosse rientrato nel bar dopo avere udito le ingiurie della gerente solo per informarsi pacificamente sul tasso di cambio, mal comprendendosi come mai chi desideri evitare fastidi torni sul luogo dell'offesa e pretenda di ottenere soddisfazione battendo pugni sul piano del bar. Dall'altro la versione della querelante si contraddiceva con quella del testimone di _____, allora frequentatore abituale del ritrovo pubblico: l'una asseriva infatti di essere stata percossa mentre ingiungeva all'imputato di non lasciare il bar senza pagare i danni, mentre l'altro dichiarava addirittura che l'imputato si era diretto verso la gerente, dietro il bancone, colpendola al costato. Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto che l'imputato ha commesso tutt'al più vie di fatto, poiché quel giorno la querelante non aveva detto alla polizia di avere sofferto particolare dolore, la sua preoccupazione essendo quella di farsi pagare il danno. Inoltre essa si è recata dal medico solo il giorno dopo, mentre se avesse patito un gran male si sarebbe rivolta al pronto soccorso. Infine il certificato medico attesta unicamente ciò che diceva la paziente, senza che il dott. _____ riscontrasse ematomi, tumefazioni o lesioni cutanee, tanto da rinunciare a esami più approfonditi. Quanto all'altro certificato medico prodotto dalla querelante, della dott. _____, esso non indica nemmeno la data della visita e si limita anch'esso a riportare quanto dichiarava la paziente, ossia che non stava bene e che era in stato depressivo, ma senza alcun accertamento scientifico. In definitiva, di fronte all'ammissione della querelante che ammetteva di avere preso il querelato per un braccio, il primo giudice ha ritenuto più verosimile che l'imputato le avesse inferto il colpo divincolandosi. Se non che – ha soggiunto il Pretore – il reato di vie di fatto era ormai caduto in prescrizione assoluta, onde la sentenza di assoluzione.

E. 3

La ricorrente rimprovera al Pretore di essersi sospinto in un arbitrario accertamento dei fatti ritenendo che il 6 agosto 1998 essa non abbia preteso di sentire alcun male. Essa invoca il rapporto di polizia, da cui risulta che quel giorno essa aveva un braccio fasciato per una contusione asseritamente subita nel litigio e fa valere di essersi recata solo l'indomani dal medico perché, trattandosi di un colpo ricevuto alle costole, il dolore si era manifestato solo durante la notte. Arbitrariamente il Pretore si sarebbe perciò sostituito al dottor

_____, il quale ha stilato il certificato basandosi sulle proprie constatazioni e indicando in modo preciso ove essa lamentava dolori rilevanti. Arbitrariamente il Pretore non avrebbe dato credito al certificato della dottoressa _____, la quale ha formulato la propria diagnosi riferendola all'aggressione. A torto, quindi, il Pretore avrebbe negato gli estremi delle lesioni semplici e derubricato l'illecito in vie di fatto. Ciò risulterebbe inattendibile anche considerando che l'imputato era rientrato nel locale dopo decina di minuti con fini aggressivi, visto il pugno sferrato sul bancone, che all'arrivo della polizia essa portava un braccio al collo, che da parte sua non risultava essere intervenuta provocazione alcuna, che l'imputato si era divincolato con violenza sproporzionata e che, infine, la differenza di mole fisica tra lei e l'imputato è manifesta.

E. 4

Gli argomenti testé riassunti impongono di precisare che per incorrere nell'annullamento nell'ambito di un ricorso per cassazione una sentenza deve essere arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). In concreto la ricorrente contrappone il proprio punto di vista a quello del Pretore come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è inammissibile. Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori, in sbagli qualificati. In realtà essa non spende una parola per contestare l'accertamento del Pretore, secondo cui all'arrivo della polizia essa nemmeno aveva preteso di essere stata colpita con un pugno (sentenza, consid. 4). A suffragio della propria versione dell'accaduto essa si vale inoltre di un fatto che non risulta dal giudizio impugnato, ossia che l'agente di polizia intervenuto sul posto avrebbe constatato che lei aveva un braccio fasciato. Che ciò fosse da ascrivere a una contusione riportata nella lite non risulta però dagli atti e contrasta anzi con quanto si legge nella querela penale e nel certificato del dottor _____, ove le lesioni sono riferite al torace, rispettivamente a una costola (act. 1, pag. 2 con annesso). Per di più, la ricorrente assevera di essere stata colpita con un pugno e di avere trattenuto l'imputato solo per evitare altri danni, ma non spiega perché sarebbe arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui l'imputato l'ha colpita mentre si liberava dalla presa. Certo, essa sottolinea la forza e l'impeto usato nei suoi confronti, ma non spiega perché il primo giudice sia caduto nell'arbitrio ritenendo che se davvero essa avvertiva dolore, non v'era ragione perché essa non si recasse subito al pronto soccorso. Del resto essa non pretende che il dolore si sia manifestato durante la notte, ma solo che durante la notte esso si è acuito. Né i certificati medici appaiono idonei a dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento, per cui la ricorrente è stata colpita dall'imputato che si divincolava: quello del dottor _____ conferma se mai che la ricorrente ha subito un colpo e quello della dottoressa _____ attesta uno stato depressivo, ma senza indagarne la causa. Carente di motivazione idonea a suffragare il preteso arbitrio nell'accertamento dei fatti da parte del primo giudice, il gravame si rivela pertanto irricevibile.

E. 5

La ricorrente chiede altresì che l'imputato, riconosciuto dal Pretore autore colpevole di danneggiamento, sia condannato a versarle fr. 3'390.- in risarcimento del danno materiale, del torto morale e delle spese di patrocinio. A suo dire il Pretore avrebbe dovuto applicare la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) e fissare il risarcimento del danno sulla base del proprio prudente criterio, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO.

Ora, in concreto il primo giudice ha rinviato la ricorrente a far valere le sue pretese davanti al foro civile. Contro tale rinvio non è dato però alcun rimedio sul piano cantonale (art. 267 cpv. 1 seconda frase CPP). Al proposito il ricorso si rivela quindi, una volta ancora, inammissibile.

E. 6

La ricorrente censura di arbitrio infine la condanna al pagamento di un terzo della tassa di giustizia e delle spese dell'intero procedimento, sottolineando che l'imputato è stato prosciolto dall'accusa di vie di fatto per intervenuta prescrizione dell'azione penale e non per cause a lei imputabili. Il Pretore ha motivato la ripartizione assumendo che la lite si concludeva in sostanziale parità, con la condanna dell'imputato per danneggiamento, ma con il proscioglimento dall'imputazione di lesioni semplici. Donde l'addebito di un terzo degli oneri processuali a ciascuna delle parti, mentre la rimanenza è stato posto a carico dello Stato. a) Nei processi di azione privata le spese possono essere messe a carico del querelante in caso di desistenza, di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 9 cpv. 3 CPP), mentre nei processi di azione pubblica le spese sono addebitate allo Stato anche in tali casi (art. 9 cpv. 4 CPP). Per converso, le spese vanno sempre poste a carico del precedente, tanto nei processi di azione privata quanto nei processi di azione pubblica, se il querelante o la parte civile ha provocato il procedimento "con dolo o per negligenza grave" (art. 9 cpv. 5 CPP). Il perseguimento per lesioni semplici secondo l'art. 123 n. 1 CP avviene solo a querela di parte. In caso di proscioglimento quindi le spese "possono", ma non devono necessariamente essere caricate alla parte civile. L'art. 9 cpv. 3 CPP è, come si è accennato, una norma potestativa. Imperativo è soltanto l'art. 9 cpv. 5 CPP. b) I criteri in base ai quali la parte civile può essere tenuta a sopportare le spese di un procedimento concluso per desistenza, abbandono o assoluzione non figurano nella legge. Il rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato concernenti la revisione totale del CPP precisa quanto segue: "Il principio è che chi ha provocato con una denuncia avventata o con un comportamento leggero e negligente un procedimento penale a carico di un terzo, può essere condannato a pagare tutte o una parte delle spese cagionate" (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, pag. 1223). Nessuno pretende che nella fattispecie la ricorrente abbia provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave. La questione è dunque di sapere se essa abbia provocato il procedimento "con una denuncia avventata o con un comportamento leggero e negligente". In caso contrario le spese vanno assunte dallo Stato. c) Nella fattispecie riesce impossibile scorgere avventatezza o leggerezza nella denuncia della ricorrente. Intanto è fuori discussione che costei ha subito una botta, tanto che lo stesso Pretore ha riconosciuto l'imputato "colpevole di vie di fatto" (sentenza, consid. 4, pag. 5 in alto). Oltre a ciò, la ricorrente non ha sporto querela solo per lesioni semplici, ma – sussidiariamente – anche per vie di fatto. Non si può dunque rimproverarle di avere agito con avventatezza o con leggerezza solo per non essere stata in grado, nella querela, di qualificare con precisione l'illecito dal profilo giuridico. In concreto non soccorrevano dunque i presupposti per addebitarle gli oneri processuali, come ha fatto il Pretore. Su questo punto il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va riformata (art. 296 cpv. 1 CPP), nel senso che il terzo delle spese caricato dal primo giudice alla parte civile va assunto dallo Stato.

E. 7

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nella misura in cui il gravame è irricevibile, che può equamente essere stimato in tre quarti; devono invece essere poste a carico dello Stato per il resto, ovvero per quanto riguarda le spese di prima sede (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese del procedimento, di complessivi fr. 110.–, sono poste per un terzo a carico di _____ e per il resto a carico dello Stato. Per il resto il ricorso è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti per tre quarti a carico della ricorrente e per il resto a carico dello Stato. 3. Intimazione a: – _____, Mendrisio; – avv. _____, per sé e per _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.:

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.